



COMUNE DI LEVICO TERME

Provincia di Trento

Servizio Tecnico

Ufficio Gestione Ambiente e Territorio



Certificato N.IT05/1120



LEVICO 27.11.2022

Ordinanza n. 287/2022

OGGETTO : Limitazioni utilizzo acqua potabile. Disservizi alla rete

IL SINDACO

Premesso che, a seguito di un ingente perdita idrica, che sta compromettendo il normale funzionamento della rete acquedottistica del Comune di Levico, i tecnici di Amambiente spa, stanno provvedendo al sezionamento di tratti di rete al fine di individuare il posizionamento della perdita.

Tali interventi, possono comportare l'interruzione temporanea della fornitura di acqua potabile presso le utenze ubicate nel Comune di Levico Terme pertanto risulta necessario limitare l'utilizzo di acqua potabile;

Atteso che Amambinete Sp.a. ha da ultimo evidenziato come anche gli emungimenti di riserva sono in evidente sofferenza idrica;

Vista la normativa vigente in materia;

Ravvisato che ricorrono i presupposti dell'urgenza e della contingibilità indicati dall'art. 62 *"provvedimenti contingibili ed urgenti del sindaco"* del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 02 derivati dalla necessità di ovviare alla carenza dell'acqua potabile quale bene primario e indispensabile;

Visto L'art.6 comma 6 della L.R. 03.05.2018 n. 02 che recita : *"La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal comune con proprie disposizioni regolamentari entro i limiti previsti dall'art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni"*;

Visto l'art. 10 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 che recita: la sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a 10,00 e non superiore a 15.000,00 euro. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla Legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo".

Visti gli artt. 16 e 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 *" Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo" - " Pagamento in misura ridotta" - "Obbligo del rapporto"*;

ORDINA

A TUTTE LE UTENZE SERVITE DALLA RETE ACQUEDOTTISTICA,

1. Il consumo di acqua potabile deve essere necessariamente contenuto e oculato, evitando inutili sprechi;

2. Il divieto di usare l'acqua potabile del pubblico acquedotto per innaffiare campi, giardini;

3. Il divieto di utilizzare l'acqua del pubblico acquedotto per il lavaggio di autoveicoli, sia esso effettuato da parte di attività di servizi che da privati cittadini, con esclusione degli impianti che attuino il recupero e riutilizzo delle acque di lavaggio;

4. Il divieto, in generale, di utilizzare l'acqua del pubblico acquedotto per scopi non strettamente domestici o assimilabili;

5. Il divieto di lavaggio di superfici pavimentate, terrazzi e piazzali ed il divieto di riempimento di piscine con l'acqua potabile erogata dalla rete comunale d'acquedotto;

6. Il divieto di caricamento di botti o cisterne con l'acqua proveniente dalle tubature dell'acquedotto comunale;

FINO A REVOCA DELLA PRESENTE;

Chiunque viola le disposizioni dei punti sopra riportati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 con le procedure della L. 689/1981 (art 16);

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore ed avrà validità fino ad eventuale revoca.

Gli Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria individuati dall'art. 57 del codice di procedura penale sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

A V V E R T E

La violazione della presente ordinanza, ove non costituisca fattispecie di reato, è punita con una sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, a norma dell'art. 7 bis 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il contenuto del presente provvedimento. L'accertamento di eventuali violazioni della presente ordinanza spetta, ai sensi della legge 689/91, a tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e la trasgressione è punita con sanzione amministrativa.

D I S P O N E

la trasmissione di copia del provvedimento per gli eventuali adempimenti e verifiche di competenza:

- Al **Comando Polizia Municipale Alta Valsugana** il quale ha il compito di vigilare sull'osservanza del presente atto ed in caso di mancata osservanza di eseguire dettagliato rapporto;
- Alla **Stazione Carabinieri di Levico Terme** – Piazza gen. Dalla Chiesa 38056 Levico Terme;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso amministrativo al Capo dello Stato entro 120 giorni.

f.to IL SINDACO
Gianni Beretta

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa

STC/SP/cr